23-NOV-2026
da pag. 21 / foglio 1 / 2

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

La capacità produttiva è un faro

Pagina a cura
DI GIOVANNI VALCARENGHI
E RAFFAELE PELLINO

Sotto la lente i criteri di imputazione dei costi generali di produzione e la capacità produttiva normale. La corretta valorizzazione delle rimanenze richiede, in primo luogo, la distinzione tra costi generali di produzione fissi e variabili.

In particolare, nei costi generali fissi vi rientrano quei costi indiretti di produzione che rimangono costanti al variare del volume di produzione, quali: gli ammortamenti, le manutenzioni di stabilimenti e macchinari e i costi della direzione tecnica dello stabilimento.

Ai sensi dell'Oic 13, tali costi devono essere attribuiti alle unità prodotte sulla base della normale capacità produttiva, intesa quale livello medio di produzione che l'impresa prevede di conseguire, tenendo conto delle condizioni di funzionamento degli impianti.

Tale capacità produttiva, in base allo standard contabile, è inferiore alla capacità "massima teorica" in quanto da essa devono essere dedotti i tempi dei fermi per riparazione, l'indisponibilità di materiale o manodopera, altre cause di interruzione non prevedibili.

Tuttavia, nella ripartizione dei costi fissi è possibile far riferimento a un livello "effettivo" di produzione. Pertanto, si rilevano due livelli di capacità produttiva, uno "normale" basato sulla media di periodo e l'altro "effettivo". In generale, i parametri utilizzati per la ripartizione dei costi sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le ore dirette di manodopera o il costo della stessa, le ore macchina o il costo primo (cioè il materiale diretto e la mano d'opera diretta); in alcuni casi, invece, può essere appropriato utilizzare percentuali di assorbimento per reparto o gruppi di reparti.

Detta regola generale potrebbe, però, subire modifiche in presenza di una bassa produzione o inattività degli impianti. In tali circostanze, l'Oic 13 dispone che i costi generali fissi riferibili alla quota di capacità non utilizzata non possano essere inclusi nel costo delle rimanenze, ma debbano essere rilevati direttamente a conto economico nell'esercizio di competenza. Ne consegue che l'importo dei costi generali fissi imputabili alle singole unità prodotte non può per effetto della riduzione dei volumi produttivi o dell'inattività degli impianti.

Di contro, qualora il livello produttivo effettivo ecceda la normale capacità produttiva, l'imputazione dei costi generali fissi deve essere effettuata sulla base della capacità utilizzata, al fine di evitare una sottostima del costo e una conseguente sottovalutazione delle rimanenze. L'elevato costo dell'energia potrebbe aver spinto numerose imprese ad attuare piani di produzione oculati, con l'effetto di generare un livello di produzione effettivo di gran lunga inferiore alla normale capacità produttiva degli impianti.

Così, per esempio, si consideri un'impresa caratterizzata da una normale capacità produttiva pari a 100.000 unità annue e da costi generali fissi di produzione pari a 50.000 euro. Se, nel corso dell'esercizio, vengono realizzate 120.000 unità, il coefficiente di imputazione dei costi fissi dovrà essere determinato assumendo quale base di riparto il livello produttivo effettivo. Il costo fisso unitario attribuibile alle rimanenze risulterà, pertanto, pari a euro 0,42 per unità (50.000/120.000), anziché euro 0,50 per unità (50.000/100.000), che deriverebbe dall'utilizzo della capacità produttiva normale.

Occorre, infine, ricordare che il costo delle rimanenze non può comprendere oneri aventi natura straordinaria, eccezionale o non ricorrente.

Devono, pertanto, essere esclusi dalla valorizzazione delle giacenze, tra gli altri, i costi sostenuti per il trasferimento di impianti tra diversi stabilimenti produttivi, salvo il caso in cui tali costi siano necessari al completamento del processo, nonché le spese straordinarie di ripristino conseguenti a incendi, eventi atmosferici eccezionali o altri eventi analoghi.

Parimenti, non assumono rilevanza i costi generali e amministrativi, i costi di distribuzione e commercializzazione e i costi di ricerca e sviluppo, salvo che specifiche componenti di tali oneri risultino direttamente imputabili al processo produttivo e soddisfino i presupposti richiesti dall'Oic 13.

In definitiva, il principio della normale capacità produttiva costituisce un presidio fondamentale per garantire che la valutazione delle rimanenze rifletta esclusivamente i costi effettivamente riferibili al processo produttivo, evitando che inefficienze, sottoutilizzi degli impianti o eventi straordinari incidano indebitamente sulla rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

© Riproduzione riservata



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1976

ItaliaOggi Sette
Settimanale - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: N.D. Diffusione: N.D. Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

La valutazione delle rimanenze

Metodo Fifo *(First In, First Out)*	Le quantità acquistate o prodotte per prime sono le prime a essere vendute o utilizzate nel processo produttivo. Tale metodo tende ad attribuire alle rimanenze un valore maggiormente allineato ai costi correnti, poiché le giacenze finali riflettono gli acquisti/produzioni più recenti
Metodo Lifo *(Last In, First Out)*	Le quantità acquistate o prodotte più recentemente sono le prime ad essere vendute od utilizzate nel processo produttivo. L'Oic 13 evidenzia che il metodo Lifo consente di attenuare l'effetto dei profitti di magazzino che possono emergere nel conto economico attraverso l'applicazione dei metodi Fifo o del costo medio ponderato
Costo medio ponderato	Il valore unitario delle rimanenze è determinato calcolando la media ponderata tra il costo delle giacenze iniziali e il costo dei beni acquistati o prodotti nel corso dell'esercizio. Ai fini del calcolo, assumono rilevanza sia le rimanenze iniziali sia tutti gli acquisti e le produzioni effettuati nel periodo amministrativo. Le quantità vendute o impiegate nella produzione vengono scaricate dal magazzino al costo medio così determinato

La pianificazione del magazzino migliora la gestione aziendale

Con una gestione efficiente del magazzino l'azienda può evitare eccessivi costi di stoccaggio, obsolescenza e sprechi derivanti da inefficienze gestionali. Inoltre, una razionale politica delle rimanenze produce effetti significativi sulla liquidità aziendale, poiché contribuisce a ridurre il capitale immobilizzato, migliorare i flussi di cassa e contenere il ricorso a fonti di finanziamento esterne. Sotto il profilo civilistico, l'articolo 2426, n. 9 prevede che le rimanenze di beni fungibili siano valutate al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Nella pratica, però, il metodo generale di determinazione del costo dei beni fungibili è il costo specifico: questo, presuppone l'attribuzione alle singole unità fisiche di un valore ancorato al costo effettivamente sostenuto. Tuttavia, per i beni fungibili, è possibile l'utilizzo di metodi "alternativi" al costo specifico quali i metodi Fifo, Lifo e costo medio ponderato. Al riguardo, l'articolo 2426, n. 10 del codice civile stabilisce che, qualora il valore delle rimanenze determinato mediante tali criteri differisca in misura apprezzabile rispetto ai costi correnti alla data di chiusura dell'esercizio, la relativa differenza debba essere indicata nella nota integrativa distinta per categoria di beni. Sul versante fiscale, merita evidenziare che il comma 4 dell'articolo 92 del Tuir, nel richiamare i criteri di valutazione, non contempla il metodo del valore costante, pur essendo quest'ultimo espressamente previsto dalla norma civilistica. Accanto ai metodi di determinazione del costo previsti dalla norma, l'Oic 13 ammette l'impiego di particolari tecniche di valorizzazione delle rimanenze, purché i risultati ottenuti costituiscano una ragionevole approssimazione del costo effettivo. Rientrano in tale ambito il metodo dei costi standard, il metodo del prezzo al dettaglio e il metodo del valore costante. Come evidenziato dall'Oic 13, i costi standard approssimano il costo effettivo delle rimanenze quando: a) considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva; b) sono regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento. Il metodo del "prezzo al dettaglio", invece, approssima il costo effettivo quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile, mentre il metodo del "valore costante" approssima il costo effettivo delle rimanenze quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione delle rimanenze. Ne consegue che i costi standard possono essere utilizzati nella valorizzazione delle rimanenze solo se risultano rappresentativi dei costi che l'impresa dovrebbe sostenere in condizioni ordinarie di produzione. Essi devono essere costantemente aggiornati per recepire le variazioni intervenute nei prezzi dei fattori produttivi, nei processi aziendali e nei livelli di efficienza. Viceversa, non devono essere adeguati a incorporare eventuali inefficienze produttive rilevate nei costi consuntivi. Il metodo del prezzo al dettaglio trova applicazione nelle imprese commerciali caratterizzate da elevate quantità di articoli a rapido rigiro e con margini omogenei. Tale criterio consente di determinare il costo delle rimanenze attraverso il rapporto tra prezzo di vendita e percentuale di ricarico applicata.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1601 - T.1976